



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO



Corpo Polizia Municipale

06061 (Perugia) - P.zza Mazzini, 9 - Tel. 075 9658.236 - 251 - fax. 075 96



Comune di Castiglione del Lago - c. 309

Prot. **0043493** del 31/12/2009 ore 10:42

Tit. 015.002

Documento P - Interno

Ordinanza n. 78

DISPOSIZIONI PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI ED UTILIZZO DI ALTRI MANUFATTI PIROTECNICI

IL SINDACO

Considerato che è ormai diventata una consuetudine sempre più diffusa, soprattutto nel periodo delle festività Natalizie e nella notte di capodanno, di effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, e che tale attività è causa di pericolo per la pubblica incolumità, oltre che di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini per il mancato rispetto delle precauzioni nell'uso e nel lancio, soprattutto ove esso avvenga in luoghi frequentati come giardini pubblici, piazze e vie cittadine;

Rilevato che sono spesso i minori che usano in modo incontrollato di tali artifici senza adottare le misure necessarie ad evitare pericoli e danni per le persone, animali e cose;

Considerato che tutti gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi, fumogeni che, per le reazioni chimiche che producono, sono in grado di provocare lesioni gravi nei confronti di chi li maneggia e da chi ne venisse colpito;

Considerato pertanto necessario disciplinare l'utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico, esplodente o no, in tutto il territorio comunale e nel contempo limitare i rumori molesti in ambito urbano, in particolare in prossimità di abitazioni e strutture ricettive, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed altresì evitare l'imbrattamento del suolo pubblico dovuto all'abbandono dei residui incombusti e dei contenitori cartacei;

Visto l'art. 703 del Codice Penale;

Visto l'art. 57 T.U.L.P.S. e l'art. 101 del relativo Regolamento;

Vista la circolare 11.01.2001 n. 559 del Ministero dell'Interno - "*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ex art. 57 del T.U.L.P.S.*";

Vista la circolare del 13.10.1997 n. 559/C.26723.XV.I - Ministero dell'Interno che definisce i giochi pirici; "...omissis..."

Visto l'art. 54 c.1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale "*per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali*" approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 143 del 27 novembre 2003;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

ORDINA

- 1) - E' fatto divieto di accensione, di lancio, e di sparo di materiale pirotecnico nelle vie e piazze del centro storico del Capoluogo e delle Frazioni, in tutti i luoghi in genere frequentati ed in prossimità di abitazioni e attività ricettive, nonché in prossimità di persone ed animali;
- 2) - Considerati i pericoli nell'uso di articoli pirotecnici ed in linea con le prescrizioni fissate nel limite a 14 anni di età per gli articoli di libera vendita, è fatto divieto di utilizzo e detenzione di materiale pirotecnico, anche se considerato "declassificato", ai giovani di età inferiore ai 14 anni;
- 3) - Fermo restando quanto disposto ai punti 1) e 2), è comunque vietato l'utilizzo e la detenzione di tutti i manufatti pirici in grado di contenere esplosivo in quantità tale da arrecare danni irreparabili agli arti, alla vista, all'udito e al corpo in genere come, ad. es., "*bomba carta pallone di Maradona*", "*bomba carta Osama bin Laden*", "*bomba carta Kamikaze*" ecc;
- 4) - di attenersi al decalogo di cui alle norme tecniche UNI EN 14035: (utilizzo prodotti certificati provvisti di etichetta riportante il numero del D.M. che ne autorizza il commercio; utilizzo del manufatto pirotecnico all'aperto e lontano da persone e animali; non raccogliere fuochi inesplosi; attenersi alle istruzioni di utilizzo, ecc.).

Deroghe sull'uso di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata, solo nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni, (feste religiose, sagre paesane, ecc.), ed in ogni caso esclusivamente a personale in possesso di regolare licenza ed abilitazione tecnica e sotto la stretta osservanza delle normative e disposizioni vigenti in materia.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1), 2), 3) del presente provvedimento, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, da applicarsi con le modalità di cui agli artt. 16 e ss. della Legge 24.11.1981 n. 689, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81;

Il personale dei Corpi di Polizia e tutti gli operatori di P.G., sono incaricati di far osservare il presente provvedimento;

DISPONE

L'affissione a norma di legge e la diffusione alla cittadinanza, anche a mezzo internet sul sito del Comune di Castiglione del Lago.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 gg., ricorso al TAR Umbria, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza municipale, li 31.12.2009



IL SINDACO
Dott. Sergio Batino